



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

Piazza Marconi
Tel. 095/7020011
Fax 095/7020004

REGOLAMENTO DI POLIZIA

MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Indice:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1- Riferimenti normativi
- ART. 2- Oggetto e definizioni
- ART. 3- Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II

CIMITERI

- ART. 5 -Diritto di sepoltura
- ART. 6 - Criteri di assegnazione dei loculi
- ART. 7- Modalità di pagamento
- ART. 8 – Cremazione e affidamento delle ceneri.
- ART. 9 - Urne Cinerarie
- ART. 10- Orario
- ART. 11 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ART. 12 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero
- ART. 13 – Manifestazioni
- ART. 14 - Divieto di attività commerciali
- ART. 15- Accesso delle imprese nel Cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- ART. 16 - Coltivazione di fiori ed arbusti
- ART. 17 - Riti funebri
- ART. 18 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

TITOLO III

CONCESSIONI

- ART. 19 - Concessioni per sepolture private
- ART. 20 - Durata e Decorrenza delle Concessioni
- ART. 21 - Tumulazione provvisoria
- ART. 22 - Modalità di concessione
- ART. 23 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- ART. 24 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
- ART. 25 – Manutenzione
- ART. 26 - Cessazione della sepoltura
- ART. 27- Cessazione della concessione
- ART. 28 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 29 – Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- ART. 30 - Esecuzione opere ed accesso al Cimitero
- ART. 31 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività.
- ART. 32 - Vigilanza e collaudo

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART. 33 - Servizio di Polizia Mortuaria
- ART. 34 - Custode del Cimitero e sue attribuzioni
- ART. 35 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- ART. 36 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ART. 37 - Registro delle operazioni cimiteriali
- ART. 38 - Schedario dei defunti
- ART. 39- Schedario delle concessioni
- ART. 40 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 41 - Autorizzazioni e Cautele
- ART. 42 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
- ART. 43 – Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Riferimenti normativi

Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. n.285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n.10 del 31.07.1998, della Legge n.130 del 30.03.2001 e di ogni altra normativa in materia.

ART. 2- Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria detta norme integrative di competenza locale, esclusivamente nelle materie disciplinate nei seguenti articoli.

Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

- a) per **feretro** s'intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
- b) per **inumazione** s'intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
- c) per **tumulazione** s'intende la sepoltura della salma in feretro collocato nel loculo, ipogeo o cappella.
- d) per **traslazione** s'intende il trasferimento di un feretro tumulato, da una sepoltura ad un'altra sepoltura all'interno del Cimitero o in altro Cimitero.
- e) per **esumazione** s'intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- f) per **estumulazione** s'intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da ipogeo o loculo.
- g) per **celletta ossario** s'intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- h) per **ossario comune** s'intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto una diversa destinazione.
- i) per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione." (v. par. 13.2 Circolare Ministero Sanità 24/93).
- j) per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
- k) per **loculo** s'intende un manufatto per una sepoltura individuale.
- l) per **ipogeo** s'intende un manufatto con una parte interrata per la sepoltura del concessionario e dei suoi familiari, ed una esterna con la presenza di un monumento.
- m) per **cappella privata** s'intende un edificio da servire per la sepoltura del concessionario e dei suoi familiari o dei membri di una persona giuridica legalmente costituita.

ART. 3- Servizi gratuiti e a pagamento

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di apposita istanza in bollo.

Fatte salve le indicazioni contenute nell'art.16 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, l'individuazione di altri servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento è di competenza del Consiglio Comunale mentre l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

-L'orario di apertura e chiusura del Cimitero.

-Copia del presente Regolamento.

-La Convenzione rep.n.833/2003 stipulata dal Comune di Trecastagni con la ATI " A & P S.r.l e REM S.r.l." limitatamente alla parte di Cimitero oggetto di ampliamento.

- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/1990 e succ. modifiche e integrazioni.

TITOLO II CIMITERI

ART. 5 -Diritto di sepoltura

Nel Cimitero di Trecastagni debbono essere ricevute ai sensi dell'art.50 D.P.R. 285/1990:

- 1) Salme di persone morte nel territorio di Trecastagni, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- 2) Salme delle persone morte fuori dal Comune di Trecastagni, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza, **nella misura del 15% come da allegato A) (*)**
- 3) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Trecastagni e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune.
- 4) I nati morti ed i prodotti del concepimento di donne residenti a Trecastagni ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.285/1990.
- 5) I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

→ Qualora ci sia disponibilità di sepoltura possono essere ricevute inoltre, in deroga all'art.50 del D.P.R. n.285/1990:

- 1) Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge sepolto nel Cimitero di Trecastagni
- 2) Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge in vita e residente nel Comune di Trecastagni da almeno tre anni consecutivi.
- 3) Salme di persone morte in R.S.A. o case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma che per almeno cinque anni immediatamente prima, hanno avuto la residenza nel Comune di Trecastagni.
- 4) Salme di persone non residenti al momento del decesso nel Comune di Trecastagni e morte fuori di esso, ma che siano nate o abbiano avuto la residenza al momento della nascita, nel Comune di Trecastagni per un periodo di almeno cinque anni consecutivi.

(*) (comma modificato con atto C.C. n. 73/2010)

Limitatamente alla parte di Cimitero oggetto di ampliamento affidata in concessione alla ATI "A & P S.r.l e REM S.r.l." e nei limiti del 15% , per come riportato nella tabella allegato "A", del totale delle costruzioni realizzate e realizzande dalla medesima, possono essere ricevute salme di persone morte fuori dal Comune di Trecastagni e non residenti né in vita, né al momento della morte nel Comune di Trecastagni, dietro versamento in via esclusiva a favore del Comune di una maggiorazione pari al 20% delle tariffe vigenti (c.d. Royalti), da versare alle casse comunali mediante bonifico bancario o conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale. La maggiorazione delle tariffe dinanzi enunciata trova del pari applicazione nei casi 1), 2) e 4) del precedente comma.

Del mancato pagamento della Royalti a favore del Comune è responsabile in solido la ATI "A & P S.r.l e REM S.r.l." atteso che la stipula del contratto preliminare di concessione intercorre tra il privato richiedente e quest'ultima.

ART. 6 - Criteri di assegnazione dei loculi

I loculi vengono assegnati previa richiesta scritta del richiedente. E' ammessa l'eventuale concessione di un secondo loculo vicino, per la tumulazione del coniuge .

Nel Cimitero di Trecastagni, al fine di fronteggiare le necessità di tumulazione in base alle esigenze calcolate sulla media annua di decessi , devono essere sempre immediatamente disponibili trenta posti per la sepoltura tra loculi e ipogei.

Per favorire la vicinanza con il proprio coniuge già deceduto, al richiedente vedovo/a, è possibile concedere due loculi adiacenti, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

Nei casi di retrocessione di loculo al Comune per traslazione di salma o resti mortali in altra sepoltura dello stesso Cimitero, sarà rimborsata la seguente somma, solo ed esclusivamente mediante riduzione del prezzo di nuova concessione:

- a) entro 25 anni dall'uso: 50% della tariffa vigente per i loculi
- b) dopo i 25 anni e non oltre i 50 anni: 25% della tariffa vigente per i loculi

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei , per le quali devono essere concesse cellette ossario.

In presenza di tumulazioni provvisorie nel Cimitero del Comune di Trecastagni, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

ART. 7- Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla tumulazione definitiva della salma.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, previa richiesta debitamente motivata e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo di 6 mesi previa corresponsione degli interessi legali vigenti al momento della richiesta. Limitatamente alla parte di Cimitero oggetto di ampliamento affidata in concessione alla ATI "A & P S.r.l e REM S.r.l." si rinvia per le modalità di pagamento alla convenzione Rep. n.833 del 21.02.2003.

ART. 8 – Cremazione e affidamento delle ceneri.

Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dal vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria e dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", che, seppure ancora priva del relativo Regolamento di esecuzione, risulta applicabile, ai sensi del D.P.R.

24 febbraio 2004, limitatamente alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto.

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) custodita nella nicchia cineraria o sepoltura privata;
- b) consegnata per l'affidamento ad un familiare per la conservazione presso una abitazione privata.

In alternativa le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Il responsabile del servizio cimiteriale può concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 3, è stabilita la seguente procedura:

Presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà contenere la espressa volontà del defunto stesso resa nelle forme di legge (Testamento, autodichiarazione con firma autenticata da funzionari preposti etc.). Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi,

dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Nella domanda si indicheranno:

- a) i dati anagrafici e la residenza del custode delle ceneri;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- c) il luogo di conservazione;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
- f) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) la presa d'atto dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni di residenza e/o del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine di 30 giorni.

L'affidamento dell'urna è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
- b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, in locali e/o in appositi manufatti idonei per la custodia dell'urna stessa;
- c) l'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata;
- d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altra persona, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
- e) sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Il soggetto affidatario può essere soltanto un familiare, scelto liberamente dal defunto o da chi può mettere in atto tale volontà.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno disperse negli appositi spazi cimiteriali, ove nessuno degli aventi causa dichiara di voler subentrare nella custodia dell'urna cineraria.

ART. 9 - Urne Cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne cinerarie da affidare ai familiari devono essere di materiale idoneo per la conservazione presso l'abitazione dell'affidatario.

A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in

apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o dispersione delle ceneri in cinerario comune o per l'affidamento dell'urna ad un familiare presso una abitazione privata. Qualora gli aventi causa non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 10- Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di tre segnali acustici rispettivamente uno a 30 e due a 15 minuti prima della scadenza dell'orario, e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata dal Responsabile del servizio la visita al Cimitero fuori dell'orario stabilito.

ART. 11 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nel Cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dai portatori di handicap.

All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.

Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Gli stessi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nel Cimitero è vietato l'ingresso:

Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.

Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.

A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.

Ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 12 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, urlare, utilizzare suonerie di telefoni cellulari.

Introdurre animali al seguito fatto salvo i cani-guida per i ciechi;

Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

Introdurre oggetti irriverenti.

Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con la pietà dei defunti.

Consumare cibi e bevande.

Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.

Asportare dalle tombe altrui piantine, ornamenti, lapidi.

Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.

Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.

Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).

Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, o dei familiari interessati.

Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.

Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso la pietà dei defunti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dal de cuius e/o dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 13 – Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 14 - Divieto di attività commerciali

All'interno del Cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario.

ART. 15- Accesso delle imprese nel Cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.

Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire lavori di alcun genere.

E' vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi, se non solo per carico e scarico merci e pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli necessari ai lavori da eseguire.

Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, le imprese potranno utilizzare veicoli nel Cimitero.

ART. 16 - Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti di piccole dimensioni purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l' altezza di m.1,40 e/ o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione

ART. 17 - Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ART. 18 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano alla pietà dei defunti ed alla sacralità del luogo.

Sulle tombe, possono essere poste lapidi, simboli, ricordi, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del Cimitero, con esclusione di marmi colorati.

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di portafiori di fortuna.

TITOLO III CONCESSIONI

ART. 19 - Concessioni per sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree. Le relative concessioni riguardano:

Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie).

Sepolture per famiglie (ipogei a più posti).

Aree per la costruzione di sepolture per famiglie e collettività (cappelle private).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione stabilita dalla Giunta municipale.

Limitatamente alla parte di Cimitero oggetto di ampliamento affidata in concessione alla ATI "A & P S.r.l e REM S.r.l." si rinvia alle tariffe stabilite nella convenzione rep n.833 del 21.02.2003 La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

L'atto di concessione deve indicare:

La natura della concessione e la sua identificazione.

L'inizio e la fine della concessione.

La durata.

La persona concessionaria (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore).

Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.

Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 20 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/90.

La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto, tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi previsti dal presente Regolamento.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, e per le concessioni novantanovennali, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, compatibilmente con lo spazio disponibile, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto. Le indicazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, devono riguardare tutti i defunti presenti nella sepoltura. Le spese di tali operazioni sono a carico del richiedente ed il nuovo posto salma è soggetto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

ART. 21 - Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria di feretri, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata non superiore ad anni uno nei casi che seguono:

- 1) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture che non siano ancora disponibili.
- 2) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistano salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.
- 3) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

La tumulazione provvisoria di cui ai punti 2 e 3 è soggetta alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito in 10% del costo del loculo

E' consentita, altresì, nel limite massimo di tre mesi, previa corresponsione di un canone di utilizzo, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie di proprietà del Comune.

Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari.

ART. 22 - Modalità di concessione

L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, con esclusione della parte del cimitero al momento in concessione alla ditta ATI, a seconda delle disponibilità.

Verrà effettuata concedendo loculi singoli o, nei casi previsti, doppi.

La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 23 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Le concessioni cimiteriali possono essere accordate esclusivamente per uso individuale, per uso familiare, o per uso di persona giuridica legalmente costituita.

In ogni caso una sola persona fisica sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni e dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le persone giuridiche legalmente costituite dovranno depositare presso il servizio cimiteriale la copia autentica dello statuto e delle norme che regolano l'uso della cappella, l'elenco dei soci iscritti aventi diritto alla sepoltura. Dovrà essere immediatamente comunicata, inoltre, ogni successiva variazione allo statuto, alle norme e all'elenco dei soci.

Il Responsabile del servizio cimiteriale provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al

Concessionario.

S.r.l e REM S.r.l.” si rinvia alle modalità di stipula del contratto di concessione stabilite dalla Convenzione Rep. n.833/2003.

ART. 24 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture concesse a persone fisiche è strettamente riservato al Concessionario fondatore, per il quale non è richiesta autorizzazione, ed ai suoi familiari.

Per familiari del Concessionario fondatore si intendono: coniuge, ascendenti e discendenti in linea Retta, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, i genitori adottivi, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati, salvo quanto espressamente indicato nel contratto di concessione.

E' altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti e affini in linea collaterale fino al 4° grado del concessionario, nonché del convivente “more uxorio dello stesso” (*).

La titolarità della concessione è, per altro, dal Comune considerata res extra commercium e perciò dichiarata non cedibile a terzi né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

La stessa è trasmissibile, inoltre, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, alla morte del Concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso all'unanimità fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo Concessionario.

In mancanza di tale notifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune al coniuge superstite del Concessionario, in mancanza al parente più prossimo o, in caso di presenza di parenti di eguale grado, fra questi al più anziano di età, il quale a sua volta dovrà nominare un Concessionario vicario.

Il diritto d'uso delle sepolture concesse a persone giuridiche è riservato ai soci, fino al completamento della capienza del sepolcro. La qualità di socio deve essere certificata dalla persona giuridica concessionaria.

ART. 25 – Manutenzione

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, ogni manufatto e le aree date loro in concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio Cimiteriale stabilirà un termine il termine perentorio di 90 giorni, per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine, senza che il Concessionario vi abbia provveduto, si procederà alla decadenza della concessione.

Nel caso di straordinaria manutenzione sarà cura dell'amministrazione comunicare la necessità della stessa non solo al Concessionario ma anche agli aventi causa. Gli stessi saranno ritenuti obbligati in solido.

00

ART. 26 - Cessazione della sepoltura

Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata, dietro corresponsione del prezzo della sepoltura secondo le tariffe in vigore all'atto del rinnovo.

Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del

Comune che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione rispettivamente i resti o le salme nella stessa contenute.

ART. 27- Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca, decadenza.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al Concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il 50% della tariffa di concessione in vigore all'atto della rinuncia.

Revoca. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 l'Amministrazione Comunale può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per casi di forza maggiore.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Nel caso in cui la revoca concerne aree di terreno su cui insistono cappelle private, o monumentini funebri al Concessionario, che non accetti la soluzione di cui al precedente comma, deve essere corrisposto un indennizzo pari al valore venale delle opere realizzate che si ha al momento della revoca e determinato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al Concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo del Cimitero, per la durata di almeno 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione per le cappelle private.

Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

4.5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al comma 4 e seguenti, è adottata previa diffida al Concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 28 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 29 – Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 30 - Esecuzione opere ed accesso al Cimitero

Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al Cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

ART. 31 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività.

1. I progetti per la costruzione di ipogei devono essere autorizzati dal responsabile del servizio e devono avere, per gli ipogei a 2 posti, una sagoma limite non superiore a m.1,05 di larghezza, m.2,50 di lunghezza e m.1,40 di altezza; per gli ipogei a 4 posti una sagoma limite non superiore a m.1,90 di larghezza, m.2,50 di lunghezza e m.1,40 di altezza, ad eccezione di progetti di rifacimento o ristrutturazione di tombe già realizzate, che potranno conservare la sagoma limite preesistente.

I progetti per la costruzione di cappelle private e per collettività nonché dei monumentini funebri, devono essere sottoposti all'esame e al parere della ASL e della commissione comunale per l'edilizia ove esista, in caso contrario dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

I progetti, che per quanto riguarda la struttura esterna devono essere tutti conformi al progetto tipo approvato dall'Amministrazione, devono essere redatti secondo le prescrizioni di legge e corredate da tutti i documenti richiesti dal Presente Regolamento nonché dal P.R.G. e norme in materia Vigenti.

La commissione, o il Responsabile del Servizio Urbanistica pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia mortuaria e di igiene sia sotto l'aspetto della tecnica dell'arte, cura e forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate dalle esigenze artistico-spirituali del luogo.

Con l'inizio dei lavori va esposto il relativo cartello con indicato tutti i dati relativi all'opera da eseguire, ovvero n. autorizzazione pos. Genio Civile, dati committente e costruttori ecc. La mancata esposizione comporterà una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00.

Limitatamente alla parte di Cimitero oggetto di ampliamento affidata in concessione alla ATI "A. & P. S.r.l e REM S.r.l." si rinvia alle misure degli ipogei stabilite nella convenzione rep. n.833/2003.

ART. 32 - Vigilanza e collaudo

L'Ufficio Tecnico Urbanistico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di Regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento del Sindaco o del Responsabile del Servizio Urbanistica.

Le cappelle private, quando siano ultimate, sono collaudate dal competente Ufficio Tecnico del Comune. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio Urbanistica, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali versati. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Le opere devono essere ultimate entro 2 anni dalla data di effettiva consegna del terreno al Concessionario, data che deve risultare da apposito verbale.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 33 - Servizio di Polizia Mortuaria

La trattazione di tutte le problematiche cimiteriali, di carattere tecnico ed amministrativo, è curata dal Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico.

Le problematiche amministrative consistono nella cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime.

Le problematiche tecniche consistono nella predisposizione ed all'aggiornamento delle planimetrie cimiteriali, nell'autorizzazione alla realizzazione, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica e acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa vigente.

L'ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero.

ART. 34 - Custode del Cimitero e sue attribuzioni

La custodia del Cimitero è affidata ad un'unica persona, che risponde al responsabile dei servizi cimiteriali, per quanto riguarda il servizio funerario e cimiteriale e al dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale per l'igiene e sanità.

Il custode del Cimitero deve:

- a) dare la necessaria assistenza e prestazioni di sua competenza, durante le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tempestivamente agli uffici competenti tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e alle concessioni private;
- c) intervenire immediatamente a rimuovere pericoli ed insidie che possono causare danni a terzi;
- d) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali;
- e) curare la pulizia dei viali, sentieri, cappelle comunali ed in generale tutti gli spazi e manufatti cimiteriali;
- f) provvedere alla sorveglianza e vigilanza del Cimitero;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e quant'altro;
- h) custodire tutti i registri e gli atti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia;
- i) provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento di Polizia mortuaria;

l) prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del Cimitero secondo le richieste degli uffici competenti.

ART. 35 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero. Il personale del Cimitero è comunque tenuto:

A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.

Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 36 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di sepolture destinate alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 37 - Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285 e succ. modif. ed integr., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. Tale registro e gli schedari di cui ai successivi artt. 46 e 47, dovranno essere tenuti, preferibilmente, con procedure informatiche.

ART. 38 - Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- Le generalità del defunto,
- Il numero della sepoltura,
- Le operazioni cimiteriali eseguite.

ART. 39- Schedario delle concessioni

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Lo schedario riporta, suddivise per anno in ordine cronologico, le concessioni rilasciate. In ogni

scheda saranno riportate:

- Le generalità del Concessionario;
- La data di stipula del contratto;

I dati riportati nelle schede verranno trascritti in apposito registro all'uopo istituito.

I contratti di cui alla concessione dell'allegato "A" (Concessione sepolture salme fuori comune), dovranno riportare la lettera che identifica il tipo di sepoltura ed un numero progressivo a partire da 01 fino al numero massimo di sepolture consentite. Ovvero il primo contratto di sepoltura su loculo dovrà contenere la dicitura A-01 il secondo la dicitura A-02 e così facendo fino al massimo di A-320. Il primo contratto di sepoltura aree per ipogei a due posti dovrà contenere la dicitura B-01, il secondo la dicitura B-02 e così facendo fino ad un massimo di B-86, e via via anche per le altre tipologie di sepoltura indicate sempre nella citata tabella allegata.

ART. 40 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

La normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e le disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 41 - Autorizzazioni e Cautele

Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela, pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dei Servizi cimiteriali (trasporto, inumazione, tumulazione, estumulazione, ecc., esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resta estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limita, per le vertenze in materia, escluso il seppellimento, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 42 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste nel presente Regolamento.

L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 43 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Trecastagni per ulteriori trenta giorni al fine di garantirne la massima diffusione.

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti , in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dallo Statuto Comunale.

ALLEGATO "A"
Concessione Salme Fuori Comune

	Tipo Sepoltura	Posti di Progetto	Posti da Poter Assegnare a Salme Fuori Comune
A	Loculi	800	120
B	Aree per Ipogei a 2 Posti	214	32
C	Aree per Ipogei a 4 Posti	719	108
D	Aree per Cappelle a 8 Posti	106	16
E	Aree per Cappelle a 16 Posti	9	1

PREMESSO:

- che, con Ordinanza n.122/2011, la Corte dei Conti- Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha convocato questo Ente in data 20 maggio 2011 in quanto dalla relazione sul Conto Consuntivo 2009 compilata dal Collegio dei Revisori e' emerso l'incremento della spesa per il personale per l'esercizio 2009 rispetto all'esercizio 2008, in misura tale da inficiare il limite previsto dall'art 1, comma 557, della Legge n.296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007);

-che, con nota prot. n.10726 del 19.05.2011 che si allega alla presente (all.A), l'Ente ha dimostrato come l'incremento di spesa per l'anno 2009, rispetto al 2008, sia' stato determinato dalla indicazione, nella sezione. delle componenti escluse, della somma trasferita dalla Regione Sicilia, pari ad € 563.275,55, finalizzata al finanziamento delle misure di stabilizzazione (proroga contratti di diritto privato) previste per i precari di cui alla Legge Regionale n.16/2006;

-che, nella medesima nota, il Comune ha puntualizzato che per l'anno 2008 gli enti locali erano legittimati a detrarre tale costo dalla base di calcolo delle spese di personale ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.R.n.6 del 14.05.2009 e che per l'anno 2009 tale legittimazione era venuta meno per effetto dell'abrogazione della norma in argomento da parte dell'art.17 della L.R. n.13 del 29.12.2009 e, comunque, ha dimostrato che con l'omogeneizzazione della spesa non si sforava per l'anno 2009 il tetto di spesa del personale riferito all'anno 2008;

-che, nonostante le difese sopra evidenziate, la Corte dei Conti-Sezione di Controllo, con Deliberazione n.152/2011/PRSP, accertava che questo Comune non ha rispettato nell'anno 2009 il limite di spesa previsto dall'art.1, comma 557, della legge n.296 del 2006;

CONSIDERATO:

- che, per analoga fattispecie, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo con Deliberazione n.48 /CONTR/ 11 depositata in data 14.09.2011 (all.B) ha riconosciuto valido il principio di omogeneizzazione dei dati inerenti la spesa del personale;

-che, comunque, questo Ente già dall'anno 2009 ha iniziato un percorso di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno 2008, come si evidenzia dal sottostante prospetto:

Anno 2008: spesa di personale pari ad 2.599.496,23

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

RESENTE DOCUMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
SIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 27-09-2011 RESA ESECUTIVA A NORMA
L'ART. 12 COMMA 1 L.R. N. 44/91 IL 04-11-2011.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RESENTE DOCUMENTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL
MUNICIPIO DAL 23/10/2011 AL 06/11/2011.

Castagnoli, 07/11/2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA BONANNO MARIA GRAZIA)

RESENTE DOCUMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
SIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 27-09-2011 RESA ESECUTIVA A NORMA
L'ART. 12 COMMA 1 L.R. N. 44/91 IL 04-11-2011.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA BONANNO MARIA GRAZIA)